



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI STATO CIVILE

UNIONI CIVILI

Informazioni generali

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Dopo un primo periodo transitorio, in data 11 febbraio 2017 sono entrati in vigore i decreti legislativi nn.5, 6 e 7 che dettano e disciplinano definitivamente tale istituto.

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l'unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza. Chi intende richiedere la costituzione dell'unione civile all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trezzano sul Naviglio deve presentarsi presso lo sportello **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 15.30** o telefonare presso i numeri telefonici **02/48418210/11/02** affinché si possa formalizzare tale richiesta e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'Ufficiale dello stato civile eseguirà, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti.

Dalla comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da parte dell'Ufficiale dello stato civile, ed entro i successivi 180 giorni, potrà essere costituita l'unione civile.

Per la scelta della data della cerimonia le parti dovranno ripresentarsi presso il medesimo ufficio nel giorno e ora concordati al momento della sottoscrizione della richiesta.

E' possibile costituire l'unione civile anche in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'unione civile previa istanza (in bollo da € 16,00) per il rilascio della delega ai sensi dell'art. 70 quater del D.P.R. n. 396/2000

La coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte con cognome diverso potrà anteporlo o posporlo al proprio

Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell'unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (art. 162 c.c.)

In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.)

Requisiti

Possono chiedere l'unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Per i cittadini italiani non occorre produrre alcuna documentazione che sarà acquisita d'ufficio.

Gli stranieri dovranno produrre **una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità diplomatica del proprio Paese presente in Italia** dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile (art. 116 del c.c.).

Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile) e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche Convenzioni in materia.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;

la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'art. 87, primo comma, del codice civile;

non posso altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87 la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell'unione civile.

Il matrimonio, o altro istituto analogo, costituito all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso, residenti in Italia produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

La trascrizione in Italia dell'atto estero potrà avvenire :

tramite invio da parte dell'autorità consolare italiana dello Stato di celebrazione;

consegnando di persona all'Ufficio di stato civile, la copia integrale dell'atto di matrimonio estero o altro istituto analogo, tradotta e legalizzata a norma di legge per la successiva trascrizione nei registri delle unioni civili (parte II).

Dove presentarsi e sede di celebrazione

Ufficio di stato civile

Via IV Novembre, 2 –

(lun. – ven. 8.30/12.30 mar. e giov. 14.30/15.30)

le celebrazioni si svolgono, presso la “ Sala Matrimoni” del Municipio in Via IV Novembre, 2 alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni, maggiorenni, con documenti d'identità in corso di validità.